



Tribunale Ordinario di Udine

Sezione seconda civile

DECRETO

Il Giudice dott. Gianmarco Calienno, nel
procedimento n. r.g. 5/2019, introdotto da

██████████ (cf ██████████) rapp. e dif. dall'avv. ██████████;

RICORRENTE

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore, in stato di sovrindebitamento ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n° 3/2012, depositato il 14/3/2019; rilevato

che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di chiaro sovrindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett. A L. n° 3/2012, perché ha debiti per oltre € 220.000, è sottoposto ad azioni esecutive, è proprietario di beni mobili, immobili e di redditi da lavoro dipendente che non sono sufficienti nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n° 3/2012, non rivestendo (più) la qualità di imprenditore commerciale fallibile (cancellazione dal R.I. a far data dal 31/12/2012);

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n° 3/2012; rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico;
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale;



- l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione sullo stato di possesso e degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio;

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa [REDACTED], professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n° 3/2012; rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore; rilevato che allo stato non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso; rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/2012):

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

L'art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/12 appare introdurre un'evidente deroga ai limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. ed al DPR n° 180/1950, ritenuti peraltro operanti solo nel procedimento esecutivo individuale, e non in quelli collettivi come il fallimento o il presente (Cass. n° 16916/2003). Dunque il reddito da lavoro può essere appreso all'attivo anche oltre i limiti del quinto e di quelli regolati dall'art. 68 DPR n° 180/50 per il caso di cumulo fra cessione e pignoramento.

Sul punto il ricorrente precisa che il reddito da lavoro dipendente ammonta a Euro 1400,00 netti e le spese mensili di mantenimento sono a pari a circa Euro 1.345,00.

Alla luce di tali evidenze, considerate le spese strettamente necessarie al mantenimento, ritiene il Tribunale che il limite in questione (ossia la parte esclusa dalla liquidazione) va fissato, allo stato e tenuto conto della parziale variabilità del reddito da lavoro, in Euro 1.100,00 netti mensili.

Tutta la parte di reddito da lavoro dipendente acquisibile all'attivo (ossia la parte del reddito che eccede il limite di Euro 1.100,00) farà, quindi, parte dell'attivo di liquidazione.

Il predetto limite mensile potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, che faccia comprendere la sopravvenuta insufficienza della somma rimasta a disposizione.

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.

rilevato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire (nemmeno se avviate da creditori fondiari) in quanto:

- così stabilisce l'art. 14 *quinqies* comma 2 lett. B L. n° 3/2012;



- quella qui avviata è una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive individuali se non nei limiti in cui la stessa legge lo preveda (ad esempio su beni esclusi dall'attivo); nemmeno i creditori aventi titolo o causa posteriore all'apertura del concorso possono agire esecutivamente sui beni appresi all'attivo (art. 14 *duodecies* L. n° 3/2012), sicché a maggior ragione non possono procedere nello stesso senso nemmeno i creditori anteriori;

- tutti i creditori anteriori sono soggetti a verifica concorsuale dei loro crediti, e soddisfazione da parte del liquidatore, e non avrebbe senso che alcuni di essi si possano soddisfare separatamente rimettendo l'accertamento dei loro diritti alla sede esecutiva individuale;

- manca una disposizione di deroga, quale quella recata dall'art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del debitore, per stabilire che il creditore fondiario può avviare o proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovrindebitamento; le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.);

- è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni appresi all'attivo, di cui deve acquisire la disponibilità anche avvalendosi del decreto del giudice quale titolo esecutivo; è impensabile che tale sua funzione conviva col custode del singolo bene pignorato che immancabilmente in sede di espropriazione immobiliare deve essere nominato;

- il liquidatore deve cedere i beni sulla base di un programma organico da depositarsi in cancelleria; non è pensabile un programma di liquidazione intralciato dalla prosecuzione di azioni esecutive individuali;

- è il giudice di questa procedura che "*sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, (...), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo*" (art. 14-*novies*, comma 3), ciò che conferma l'attrazione di ogni pregressa procedura esecutiva all'attività dei soli organi della liquidazione; rilevata l'opportunità di nominare liquidatore professionista diverso da quello che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n° 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] (cf [REDACTED]);

nomina liquidatore la rag. [REDACTED] ([REDACTED]);

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei RR.II., in relazione a ciascun immobile di cui è proprietario il debitore (anche per quota);

fissa al liquidatore termine al **17 giugno 2019** per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n° 3/2012; **dispone** che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentiudine.com e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;



dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta; **precisa** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non

possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto; **precisa** che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni

mobili indicati in motivazione; **invita** il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al g.e. delle procedure esecutive aventi ad oggetto beni del ricorrente per ottenere la dichiarazione di improcedibilità (ove il liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole); **dichiara** che dal 14/3/19 e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 20/04/2019

Il Giudice
dott. Gianmarco Calienno

